

DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2021
638/2021/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO – 31 MARZO 2022, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187^a *bis* riunione del 30 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 152/2021 sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (di seguito: il disegno di legge di conversione del decreto-legge 152/21);

- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 555/2017/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) nonché i relativi Allegati A, B e C recanti, rispettivamente:
 - Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV);
 - Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria (di seguito: Allegato B alla deliberazione 491/2020/R/eel);
 - Disposizioni per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 192/2021/A (di seguito: deliberazione 192/2021/A);
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2021, 219/2021/A;

- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 281/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 281/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 402/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2021/R/eel);
- la deliberazione 28 dicembre 2021, 629/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 629/2021/R/eel);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) dell’1 dicembre 2021, prot. Autorità 45178 di pari data (di seguito: comunicazione dell’1 dicembre 2021);
- la comunicazione dell’Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico) del 10 dicembre 2021, prot. Autorità 46514 del 13 dicembre 2021;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 10 dicembre 2021, prot. Autorità 46515 del 13 dicembre 2021;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 21 dicembre 2021, prot. Autorità 47880 di pari data;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 10 dicembre 2021, prot. Autorità 46415 del 13 dicembre 2021;
- la comunicazione di Terna del 16 dicembre 2021, prot. Autorità 47164 di pari data;
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 2 novembre 2021 agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela);
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia dell’8 novembre 2021 agli esercenti il servizio a tutele graduali.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributtrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;

- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l’Autorità disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all’1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all’1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60) ed ha affidato, al contempo all’Autorità il duplice compito di:
 - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944 e
 - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un “servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- il successivo disegno di legge di conversione del decreto-legge 152/21, approvato definitivamente il 23 dicembre 2021 e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha, a sua volta, previsto che, a decorrere da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualmente da concludersi entro il 10 gennaio 2024, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica nell’ambito del servizio di maggior tutela;
- di conseguenza a partire dall’1 gennaio 2021, le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, soglia individuata ai sensi del predetto punto i., laddove non servite nel mercato libero, sono state trasferite al servizio a tutele gradualmente, disciplinato dall’Autorità ai sensi del precedente punto ii.;
- di converso, i clienti domestici e le microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15kW continuano ad avere diritto al servizio di maggior tutela secondo le tempistiche e con le modalità richiamate sopra.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- le modalità di determinazione dei suddetti corrispettivi sono state definite con la deliberazione 369/2016/R/eel e con la deliberazione 633/2016/R/eel;

- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; tale passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- la modifica metodologica apportata risponde all'esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale in vista dell'approssimarsi del termine di rimozione della tutela di prezzo sopra richiamata;
- la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all'ingrosso, dall'altro, comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di approvvigionamento e, in ultima istanza, sui prezzi pagati dai clienti finali;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, per i relativi oneri finanziari nonché per i costi di funzionamento dell'Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 25.2 del TIV prevede che l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha stabilito che, a decorrere dal primo trimestre 2018, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06 siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - b) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 281/2021/R/eel;

- c) la deliberazione 566/2021/R/eel ha disciplinato le modalità di determinazione della quota parte dell'elemento *PD* relativa alla copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11 a far data dall'1 gennaio 2022;
- d) la deliberazione 629/2021/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2022, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;
- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*:
 - a) con riferimento alla stima degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, il livello atteso dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica nei mercati a pronti per l'anno 2022 mostra un marcato aumento, solo parzialmente compensato dal minore livello dei tassi di interesse attesi rispetto al passato; ciò porta a ipotizzare un potenziale aggravio delle condizioni di accesso al credito necessario a coprire le esigenze di cassa derivanti dalle scadenze di pagamento nei mercati a pronti;
 - b) la deliberazione 192/2021/A ha definito, a titolo di acconto, il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferita all'anno 2021;
- in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al primo trimestre 2022 e a quanto definito con la richiamata deliberazione 629/2021/R/eel, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2022, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2021;
- tale aumento riflette le aspettative di crescita incorporate nei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, ascrivibili principalmente al *trend* di rialzo del prezzo del gas naturale nei mercati europei, a sua volta alimentato dalla forte domanda, sia per uso termoelettrico che per riscaldamento, in un contesto di scarsità di offerta.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE¹* e dell'elemento *PPE²* e, in particolare, l'elemento *PPE¹* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei

confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;

- con la comunicazione dell'1 dicembre 2021 la Cassa ha informato l'Autorità, ai sensi dell'articolo 32 del TIV, circa l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2020 e agli anni antecedenti; in particolare:
 - con riferimento ai meccanismi di perequazione relativi all'anno 2020, le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono versare alla Cassa un importo complessivo di circa 27 milioni di euro;
 - in relazione agli anni precedenti si registra una sostanziale conferma degli importi precedentemente determinati;
- sulla base, quindi, delle informazioni a oggi disponibili, in relazione alle partite di competenza degli anni antecedenti il 2021 e tenuto conto degli importi restituiti ai clienti finali attraverso l'applicazione dell'elemento *PPE*² nel corso del 2021 risulta un gettito residuo di importo pari a circa 5 milioni di euro, da restituire ai clienti finali nel corso dell'anno 2022;
- relativamente all'anno 2021, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico (i) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, (ii) per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e (iii) per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- tale scostamento stimato indica che, nell'anno 2021, i costi sostenuti dall'Acquirente unico e, nell'ambito di questi ultimi, in prevalenza quelli di acquisto dell'energia elettrica sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 1.120 milioni di euro, da recuperare presso i clienti finali nel corso dell'anno 2022;
- l'importo di cui al precedente punto è principalmente ascrivibile ai valori di consuntivo del PUN che si sono attestati su livelli ben superiori alle stime dell'Autorità incorporate nella determinazione dell'elemento *PE* nel corso dell'anno 2021;
- l'ammontare complessivo da recuperare dovrà essere rivisto in occasione del prossimo aggiornamento quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali per tutto l'anno 2021 e potrà, comunque, essere considerato definitivo solo a valle

delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2022, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2021.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 34.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali, è previsto che:
 - a) ai fini della determinazione del corrispettivo C_{DISP} , relativo ai costi per il servizio di dispacciamento, l'esercente il servizio ricomprenda i valori del corrispettivo mercato capacità, pubblicati dall'Autorità entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione (commi 34.8 e 34.8bis);
 - b) il corrispettivo C_{PSTG} sia dimensionato per coprire i saldi di perequazione relativi al servizio a tutele graduali nonché eventuali saldi residui di perequazione dell'approvvigionamento dell'energia elettrica del servizio di maggior tutela fino all'anno di competenza 2020 (comma 34.10);
- la deliberazione 566/2021/R/eel ha previsto che il corrispettivo mercato capacità di cui alla precedente lettera a) trovi applicazione anche nell'ambito delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/eel.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2022, il valore degli elementi PE e PD ;
- con particolare riferimento all'elemento PE del corrispettivo PED , a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento del valore e al contempo:
 - aggiornare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica e dei prezzi attesi nei mercati a pronti per tenere conto dei livelli attesi di prezzo in tali mercati, fissandolo pertanto pari a 0,0641 c€/kWh comprensivo delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
 - adeguare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 192/2021/A e tenendo conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali in maggior tutela per il 2022, ponendolo pari a 0,0073 c€/kWh comprensivo delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
- con particolare riferimento all'elemento PD del corrispettivo PED , a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia

elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:

- i. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, ponendolo pari a 0,0026 c€/kWh in riduzione rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;
 - ii. il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,1170 c€/kWh, in aumento rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;
 - iii. il corrispettivo mercato capacità, in vigore dall'1 gennaio 2022, ponendolo pari a 0,8280 c€/kWh;
- adeguare, in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, il corrispettivo *PPE*, prevedendo che:
 - a) l'elemento *PPE*¹ sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2021;
 - b) l'elemento *PPE*² sia dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa all'anno 2021;
 - determinare il corrispettivo mercato capacità da applicare ai clienti del servizio a tutele graduali e ai clienti serviti nell'ambito di una offerta PLACET, secondo quanto previsto dalla deliberazione 566/2021/R/eel.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- con riferimento alle condizioni economiche del servizio a tutele graduali, aggiornare, a decorrere dal 1 gennaio 2022, il valore del corrispettivo *C_{PSTG}* ponendolo pari a quello del corrispettivo *PPE*¹ di cui al presente provvedimento;
- modificare il TIV per tenere conto di segnalazioni ricevute in fatto di errori materiali e della necessità di meglio dettagliare i modelli di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 per le future dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da richiedere ai clienti finali ai fini dell'identificazione del servizio di ultima istanza cui gli stessi hanno diritto

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2022 sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2022 sono fissati nelle Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.3 A decorrere dall'1 gennaio 2022, il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica che concorre alla determinazione dell'elemento *PE* è pari a 0,0641 c€/kWh. Tale valore risulta corretto per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2022 sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Corrispettivo mercato capacità per il servizio a tutele graduali e per le offerte PLACET

- 4.1 Il valore del corrispettivo capacità di cui al comma 34.8bis del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com è pari a:
 - a) 0,9861 c€/kWh per il mese di gennaio 2022;
 - b) 0,9116 c€/kWh per il mese di febbraio 2022;
 - c) 0,3160 c€/kWh per il mese di marzo 2022;

I predetti valori non comprendono le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS

Articolo 5

Modifiche al TIV

- 5.1 All'articolo 34 del TIV:
 - a) al comma 34.10, le parole “Tabella 16” sono sostituite dalle parole “Tabella 17”;
 - b) al comma 34.13, le parole “Tabella 17” sono sostituite dalle parole “Tabella 16”.

- 5.2 La Tabella 17 è sostituita dalla seguente:

Tabella 17: corrispettivo C_{PSTG} di cui al comma 34.10

Corrispettivo C_{PSTG}	centesimi di euro/kWh
da 01/7/2021	-0,263
da 01/1/2022	-0,016

5.3 L'Allegato 1 e l'Allegato 2 del TIV sono sostituiti dagli Allegati 1 e 2 al presente provvedimento.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

6.1 Il presente provvedimento e il TIV come risultante dalle modifiche apportate sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini